



Comune di Gaiole in Chianti
PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE

N. **20**

del **18/02/2020**

OGGETTO :	CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNUALITA' 2020: INDIRIZZI ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE DATORIALE
--------------	---

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciotto** del mese di **febbraio** alle ore 13.00 convocata nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita la Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE Sindaco	X	
2	GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco	X	
3	VERZURI FRANCESCO Assessore		X
		2	1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il segretario comunale Dott.ssa **FIORDIPONTI MARIA ALICE**

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art. 40 del citato decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolandoli in due livelli di contrattazione collettiva: in contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;
- l'art. 40, comma 3, del citato decreto stabilisce che la contrattazione collettiva disciplina la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali integrativi;
- l'art. 47 del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- in data 21/05/2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016/2018;
- l'art. 7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- l'art. 8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21/05/2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;
- con la deliberazione n. 162 del 08/11/2019 la Giunta Comunale ha autorizzato la sottoscrizione del contratto integrativo decentrato per gli anni 2019-2020 e 2021 che stabilisce, tra l'altro i criteri e le modalità di erogazione dei diversi istituti contrattuali relativi al trattamento economico accessorio nonché le regole per l'attuazione delle progressioni economiche orizzontali
- In data 12/11/2019 è stata sottoscritto il contratto integrativo decentrato valido per il triennio 2019/2021;
- il D. Lgs. n. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del CCNL del 22 gennaio 2004 e risultano suddivise in:
 - Risorse stabili (art. 31 comma 2 CCNL 22/01/2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi, con le integrazioni previste dall'art. 32 del CCNL 22/01/2004 e dai successivi CCNL, che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo, definite infine in un unico importo che resta confermato anche negli anni successivi, e non è suscettibile di variazioni se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;
 - Risorse variabili (art. 31 comma 3 CCNL 22/01/2004) che presentano carattere di eventualità e variabilità e che vengono determinate annualmente secondo quanto previsto dall'art. 15 del CCNL 01/04/1999, previste in bilancio secondo un atto di indirizzo dell'organo di Governo dell'Ente in relazione agli obiettivi necessari al perseguimento del proprio programma di governo, con eventuale possibilità di incremento ai sensi dell'art. 15 comma 2 e per l'applicazione della disciplina prevista al comma 5;
 - Risorse variabili a destinazione vincolata che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. K);
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, per quanto alle relazioni

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

DATO ATTO CHE:

- in seguito all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009 (Riforma Brunetta), avente ad oggetto: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" entrato in vigore il 15/11/2009, occorre verificare tra gli atti già adottati da questo Ente, quali debbano, laddove necessario, essere modificati ed adeguati in seguito all'entrata in vigore del citato D. Lgs. n.150/2009 ed afferenti:
 - 1) il vigente regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento al recepimento dei principi previsti dal titolo II e III del D. Lgs. n. 150/2009;
 - 2) il regolamento del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 74/2017 per le modifiche apportate al D. Lgs. n. 150/2009, secondo cui gli Enti Locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del D. Lgs. n. 150/2009, come modificati dallo stesso D. Lgs. n. 74/2017, entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultimo (ovvero entro il 22/12/2017), apportando le appropriate modifiche al regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 ed in particolar modo:

- gli artt. 4 e 5, comma 2, che prevedono che *"...nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9..."*;
- l'art. 7, comma 5, recita: *"...le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese..."*;
- l'art. 45, comma 3, così come modificato dall'art. 57 del D. Lgs. n. 150/2009, dispone: *"...i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
 - a) *alla performance individuale;*
 - b) *alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione;*
 - c) *all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute..."*;

RICHIAMATA la Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art.14, comma 7, del D. L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico – amministrative anche attraverso accorpamenti di Aree e uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni apicali in organico;
- contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.131 del 04/10/2019, con cui è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica ai sensi degli artt. 7, comma 3 e 8, comma 2, del CCNL 21/05/2018,

destinata a rappresentare la parte datoriale nelle trattative per la definizione del CCDI e abilitata alle trattative con la controparte sindacale in sede di contrattazione decentrata sulle materie che i CCNL ad essa demandano, tra le quali la stipulazione dei contratti decentrati integrativi del personale dipendente e che la stessa opera sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, organo deputato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 165/2001, a formulare atti di indirizzo e direttive per l'azione amministrativa e per la gestione;

Richiamato altre

DATO ATTO CHE:

- il comma 7 dell'art. 67 stabilisce che le risorse del fondo delle risorse decentrate, sulla base delle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, non devono superare quelle dell'anno 2016;
- è stato approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.110 del 20/12/2019 il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 e relativi allegati, unitamente al Documento Unico di Programmazione per il triennio per la programmazione finanziaria 2020/2022, con annessi Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022, Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2020/2022 e Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari;
- con ulteriore atto deliberativo, relativamente all'esercizio finanziario 2020, all'esito della rivisitazione degli incarichi di posizione organizzativa dell'Ente dovrà essere altresì approvato il Piano della Performance per il triennio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 150/2009, contenente gli obiettivi strategici relativi all'annualità 2020 ed al triennio 2020/2022, nell'intesa che lo stesso costituisce documento programmatico a valenza triennale, salvo l'adeguamento annuale;

RICHIAMATO quindi l'art.9, comma 2 bis, ultimo periodo, del D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, così come modificato dall'art. 1, comma 465, della Legge 147/2013, ai sensi del quale: *"...a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio, sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo..."* ovvero per quanto operato (a saldo) nel quadriennio 2011/2014;

RILEVATO, pertanto, che le decurtazioni effettuate nel periodo 2011/2014 diventano permanenti e non possono più essere recuperate, in quanto gli effetti dei tagli nel periodo considerato devono essere mantenuti anche in sede di determinazione dei fondi per i periodi successivi e, quindi, la riduzione da apportare al fondo per ciascuna annualità a decorrere dal 2015 è pari alla somma delle decurtazioni operate per effetto del blocco nel quadriennio dal 2011 al 2014 (limite del fondo rispetto all'anno 2010 e obbligo di decurtazione del medesimo per la diminuzione del personale in servizio) (art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013);

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n. 53/2015, 64/2015 e 97/2015;

VISTO che ai fini della corretta interpretazione della norma in questione è stata emanata la Circolare n. 8/2015 dalla Ragioneria Generale dello Stato di concerto con il Ministero della Funzione Pubblica, seguita dalla Circolare n. 20/2015, recante istruzioni applicative circa la decurtazione permanente (cosiddetta "minusvalenza fissa"), con cui sono state fornite le istruzioni operative in merito a tali disposizioni e in cui è esplicitato che, per effetto della normativa sopra richiamata, dall'anno 2015:

- non opera più il limite del fondo rispetto all'anno 2010;
- non si applicano le decurtazioni in relazione alla riduzione del personale in servizio;

- le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel solo anno 2014 (e non nell'intero quadriennio 2011/2014) per effetto del primo periodo, dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 78/2010 (limite fondo 2010 e riduzione proporzionale in relazione alla diminuzione del personale in servizio);
- la Circolare n. 20/2015, in particolare, prevede, inoltre, che l'ammontare della decurtazione "permanente" debba essere certificato dall'Organo di Revisione economico-finanziaria, verificando in ogni caso che tale importo non sia inferiore a quello generato secondo le indicazioni già fornite dalla stessa nelle Circolari n. 12/2011, n. 25/2012 e n. 15/2014;

ACCERTATO che gli importi decurtati per il periodo 2011/2014, sia per evitare lo sfioramento del tetto del 2010, che per garantire la diminuzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (calcolata sulla base dei criteri del valore medio, secondo le indicazioni della consolidata giurisprudenza), secondo il disposto dell'art. 9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010, costituiscono il parametro sulla cui base effettuare la riduzione consolidata delle risorse destinate al trattamento economico accessorio del personale a decorrere dall'anno 2015 e per gli anni futuri;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017: "...nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016...";

DATO ATTO che è confermata l'applicazione della decurtazione permanente, a decorrere dal 2015, nella misura delle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dei vincoli ex art. 9, comma 2 bis, del D.L. n.78/2010 e ss.mm.ii., calcolata secondo le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n. 20/2015;

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D. Lgs. n. 75/2017 stabilisce al comma 3 che "...fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali...possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile...";

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3-quinquies, secondo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., il quale prevede che: "...gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa...";

VISTO l'art. 67, commi 4 e 5, del CCNL del 21/05/2018, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

1. un importo massimo corrispondente all' 1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;

2. apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

VISTO altresì l'art. 67, comma 6, del CCNL 21/05/2018, il quale prevede che gli enti possono stanziare le risorse di cui sopra nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;

RICHIAMATO l'art. 40, comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, con cui è definito che gli obiettivi di performance cui è collegata la destinazione della quota prevalente del salario accessorio, sono sia individuali che organizzativi e tale quota prevalente afferisce alle sole risorse variabili determinate nell'anno di riferimento;

VISTA la legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, della Legge n. 244/2007, poi dall'art. 14, comma 7, del D.L. 78/2010 e legge di conversione n. 122/2010, disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, nel rispetto di quanto ulteriormente indicato all'art. 1, comma 557 quater in merito a quale limite fare riferimento;

VISTO l'art. 67 del CCNL 21/05/2018 rispettivamente in materia di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate;

RITENUTO che, secondo le disposizioni vigenti, le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento delle risorse in questione siano le seguenti:

- rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale come previsto dall'art. 1, comma 557 della Legge 296/2006;
- rispetto dei vincoli posti dal patto di stabilità interno per l'anno 2015 e il vincolo del pareggio di bilancio per gli anni 2016/2018 e 2019 e presumibilmente sarà rispettato anche per l'anno 2020;
- applicazione delle norme e principi di cui al titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e titolo III "Merito e premi" del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente e all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017;

RITENUTO pertanto dover fornire paritetico atto di indirizzo ai fini sia della costituzione del fondo delle risorse decentrate e sia indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica;

CONSIDERATO quindi che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione, con esclusive finalità di:

- orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio, dei progetti strategici e degli obiettivi del PEG/Piano della performance;

- definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili che variabili;

CONSIDERATO che la trattativa con la parte sindacale per la stipula del CCDI – parte economica, del personale dipendente per l'anno 2020, è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:

- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
- ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

RITENUTO, pertanto, alla luce del CCNL del personale non dirigente per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21/05/2018 far proprie quali linee di indirizzo, quanto definito in sede di concertazione sindacale, autorizzando la delegazione trattante di parte pubblica alla definizione della destinazione delle risorse per l'anno solare 2020, formulando le seguenti direttive:

- a) per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica annualità 2020, per la sua sottoscrizione, di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, sulla base dei seguenti criteri:
 - l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
 - i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili dei Servizi titolari di Posizione Organizzativa, in particolare la formulazione che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;
 - le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente e del risultato da parte dell'Ente;
- b) per la destinazione delle risorse relative all'anno 2020 si dà mandato alla delegazione di parte pubblica di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal contratto integrativo decentrato, sottoscritto in data 12/11/2019 che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie stabili e variabili;
- c) di fissare, ai sensi dell'articolo 15 del contratto integrativo decentrato, nella misura percentuale del 9,50 % la quota del fondo per le risorse decentrate, da destinare alle progressioni economiche dell'anno 2020

DATO ATTO che sulla costituzione del Fondo, sulla Relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di bilancio sarà acquisito il parere del Revisore dei Conti, in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;

DATO ATTO inoltre che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei limiti previsti in tema di contenimento della spesa del personale;

ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000, da parte dei Responsabili dei servizi interessati;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D. Lgs. n. 150/2009;

VISTO il CCNL del 21/05/2018;

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante della presente e si intendono qui riportate e trascritte,

- 1) Di approvare le seguenti direttive per la delegazione trattante di parte pubblica:
 - a) per la negoziazione del contratto collettivo decentrato integrativo parte economica annualità 2020, per la sua sottoscrizione, di prevedere la ripartizione e la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 68 del CCNL 21/05/2018, sulla base dei seguenti criteri:
 - l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
 - i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, di gruppo e/o individuali, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di performance, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema premiante di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale con la sola esclusione dei Responsabili dei Servizi titolari di Posizione Organizzativa, in particolare la formulazione che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
 - le indennità per specifiche responsabilità e particolari figure dovranno essere destinate a remunerare un numero ristretto di dipendenti, ai quali, sulla base del modello organizzativo adottato dall'Ente, sono attribuite effettive e significative responsabilità aggiuntive;
 - le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzate all'incentivazione di prestazioni o di risultati saranno erogate a seguito di misurazione del contributo individuale del dipendente e del risultato da parte dell'Ente;

b) per la destinazione delle risorse relative all'anno 2020 si da mandato alla delegazione di parte pubblica di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal contratto integrativo decentrato, sottoscritto in data 12/11/2019 che stabilisce i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie stabili e variabili;

c) di fissare, ai sensi dell'articolo 15 del contratto integrativo decentrato, nella misura percentuale del 9,50 % la quota del fondo per le risorse decentrate, da destinare alle progressioni economiche dell'anno 2020

- 2) Di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alla delegazione trattante di parte pubblica, alle RSU aziendali, alle OO.SS. di categoria e pubblicata, oltre che all'Albo Pretorio online, sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Personale/contrattazione integrativa decentrata";
- 3) Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, IV comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini
Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).
Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FIORDIPONTI MARIA ALICE

L'assessore

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000).
- E' stata trasmessa, con elenco n. in data ai capigruppo consiliari (articolo 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

- Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _____
al _____

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

.....
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.